



**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
(Legge 160/2019 – art. 1 commi 816 e 837)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	Pag. 5
Articolo 1	Disposizioni comuni.....	Pag. 5
Articolo 2	Funzionario responsabile.....	Pag. 5
Articolo 3	Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	Pag. 6
CAPO II	ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	Pag. 6
Articolo 4	Disposizioni di carattere generale.....	Pag. 6
Articolo 5	Tipologia degli impianti pubblicitari	Pag. 7
Articolo 6	Autorizzazioni.....	Pag. 7
Articolo 7	Anticipata rimozione per ordine del Comune.....	Pag. 8
Articolo 8	Divieti e limitazioni.....	Pag. 8
Articolo 9	Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	Pag. 8
Articolo 10	Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	Pag. 9
Articolo 11	Soggetto passivo.....	Pag. 9
Articolo 12	Modalità di applicazione del canone	Pag. 10
Articolo 13	Criteri per la determinazione del canone.....	Pag. 11
Articolo 14	Dichiarazione.....	Pag. 11
Articolo 15	Pagamento del canone.....	Pag. 12
Articolo 16 -	Pubblicità effettuata con veicoli in genere	Pag. 13
Articolo 17	Mezzi pubblicitari vari	Pag. 13
Articolo 18	Riduzioni.....	Pag. 14
Articolo 19	Esenzioni.....	Pag. 15
CAPO III	CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 16
Articolo 20	Tipologia e quantità degli impianti delle affissioni.....	Pag. 16
Articolo 21	Servizio pubbliche affissioni.....	Pag. 16
Articolo 22	Modalità delle pubbliche affissioni.....	Pag. 16
Articolo 23	Canone sulle pubbliche affissioni.....	Pag. 19
Articolo 24	Materiale pubblicitario abusivo.....	Pag. 19
Articolo 25	Riduzione del canone.....	Pag. 19
Articolo 26	Esenzione dal canone.....	Pag. 20
Articolo 27	Norme di rinvio.....	Pag. 20
CAPO IV	OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	Pag. 20
Articolo 28	Disposizioni generali	Pag. 20
Articolo 29	Tipologie di occupazioni.....	Pag. 21

Articolo 30	Occupazioni abusive.....	Pag.	21
Articolo 31	Domanda di occupazione.....	Pag.	22
Articolo 32	Opere di depositi e cantieri stradali ex artt. 21 e 27/2° cds	Pag.	23
Articolo 33	Obblighi del concessionario.....	Pag.	25
Articolo 34	Titolarità della concessione o autorizzazione.....	Pag.	25
Articolo 35	Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	Pag.	26
Articolo 36	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	Pag.	26
Articolo 37	Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	Pag.	26
Articolo 38	Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	Pag.	27
Articolo 39	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata occupazioni.....	Pag.	28
Articolo 40	Modalità di applicazione del canone.....	Pag.	28
Articolo 41	Distributori di carburante.....	Pag.	28
Articolo 42	Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici.....	Pag.	29
Articolo 43	Attività edile.....	Pag.	29
Articolo 44	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	Pag.	29
Articolo 45	Occupazioni con passi carrabili.....	Pag.	30
Articolo 46	Soggetto passivo.....	Pag.	30
Articolo 47	Riduzioni del Canone.....	Pag.	31
Articolo 48	Esenzioni.....	Pag.	32
Articolo 49	Versamento del canone.....	Pag.	32
CAPO V	CANONE MERCATALE	Pag.	33
Articolo 50	Disposizioni generali.....	Pag.	33
Articolo 51	Domanda di occupazione.....	Pag.	34
Articolo 52	Soggetto passivo.....	Pag.	34
Articolo 53	Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	Pag.	34
Articolo 54	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata occupazioni.....	Pag.	36
Articolo 55	Esenzioni.....	Pag.	36
Articolo 56	Occupazioni abusive.....	Pag.	36
Articolo 57	Versamento del canone.....	Pag.	37
CAPO VI	DISPOSIZIONI COMUNI	Pag.	37
Articolo 58	Rimborsi.....	Pag.	37
Articolo 59	Accertamento e recupero canone.....	Pag.	38
Articolo 60	Sanzioni e indennità.....	Pag.	38
Articolo 61	Ravvedimento Operoso.....	Pag.	39
Articolo 62	Riscossione coattiva.....	Pag.	40

Articolo 63	Interessi.....	Pag.	40
Articolo 64	Contenzioso.....	Pag.	40
Articolo 65	Disposizioni finali e transitorie.....	Pag.	40
Allegato A)	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	Pag.	42
Allegato B)	TARIFFE	Pag.	49

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (poi per brevità "Canone"), nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (poi per brevità "Canone mercatale"), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7 del Codice della Strada (poi per brevità C.d.S.), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5. Continua ad applicarsi il Regolamento comunale per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22/03/2012.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 14 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

2. In caso di affidamento della gestione del canone (o parte di esso) di cui al presente Regolamento in concessione a terzi, responsabile della gestione medesima sarà il concessionario.

Articolo 3 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, alla popolazione residente e ai dati statistici ufficiali, il Comune di OCCHIOBELLO appartiene alla classe "comuni IV classe".

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- **ALLEGATO A:** classificazione per "ZONE" in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- **ALLEGATO B:** prospetto delle Tariffe per tipologia delle occupazioni e degli impianti/mezzi pubblicitari, tenuto conto della suddivisione del territorio comunale e dei coefficienti di valutazione e modulazione elaborati ai fini della individuazione della Tariffa di riferimento per unità di misura.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Il presente Capo ne disciplina i criteri di applicazione

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o

servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal C.d.S. sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente articolo 1 comma 5 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada come previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e secondo le procedure di cui al "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato D.P.R. 495/92), anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. In materia di canone si applica quanto previsto al successivo articolo 19 comma 1 lett. d).

3. Il termine per l'installazione degli impianti/mezzi pubblicitari viene fissato :

- in 45* giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rilascio del provvedimento di autorizzazione nel caso di pubblicità permanente;
- in 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rilascio del provvedimento di autorizzazione nel caso di pubblicità temporanea.

4. In assenza di giustificato motivo comunicato dal richiedente, la mancata installazione entro il termine di cui al precedente comma 3, determina la decadenza automatica dell'autorizzazione.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 7 - Anticipata rimozione per ordine del comune

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni *

1. La pubblicità sonora è regolamentata a norma dell'articolo 55 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. È vietato distribuire a mano volantini pubblicitari o distribuire qualsiasi oggetto qualora arrechi pregiudizio alla nettezza del suolo pubblico e alla circolazione.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari con distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato o in occasione di sagre, fiere, palio o manifestazioni aventi unicamente carattere commerciale, previa apposita istanza/dichiarazione all'ufficio preposto alla gestione del canone.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale. E' comunque in ogni caso vietato la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini o altri oggetti.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 14 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 60 comma 1 lett. a), si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente Pubblico Ufficiale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di diffusione pubblicitaria relativa al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone *

1. Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità arrotondata al metro quadrato superiore.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il Canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade; b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario; d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

4. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Detti coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni potranno essere modificati per le annualità successive a quella di approvazione del presente Regolamento con delibera di Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 14 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del C.d.S. (D.P.R. 285/1992).

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata al Comune o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.

4. Nei casi di cui al precedente comma 1, la variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 3 rate di pari importo entro le scadenze del 30 Aprile, 31 Luglio e 31 ottobre. Per l'anno 2021 il Canone annuo, ovvero la prima rata, va corrisposto entro il 30 giugno.

3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1500 è ammesso il versamento in due rate di pari importo: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

8. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'allegato B del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal C.d.S.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 17 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per ogni giorno o frazione.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per ogni giorno o frazione.

3. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.

4. Fatto salvo quanto prescritto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 8, per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o

frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell'attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, per i criteri di commisurazione del canone si applica l'articolo 12 comma 1.

6. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale (ove applicata), nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.

7. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e, nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm² 300.

8. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa simile.

Articolo 18 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 19 comma 1 lett. i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio dell'attività commerciale;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 19 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, come definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno del centro abitato (D.P.R. 495/92), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- d) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 20 - Tipologia e quantità degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sul territorio comunale risultano collocati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le sotto indicate tipologie e quantità di impianti comunali per le pubbliche affissioni:

- a) n. 63 impianti in margine alle strade;
- b) n. 13 spazi pubblicitari inseriti nelle transenne parapetonali con i messaggi pubblicitari posti solo sulla facciata rivolta ai pedoni;
- c) n. 16 impianti per affissione annunci funebri.

Articolo 21 - Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, - considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di OCCHIOBELLO di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di OCCHIOBELLO garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 22 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.
3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 70x50 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previo richiesta del committente all'atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.

11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.

13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 70x50 per gli annunci mortuari.

14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previo autorizzazione dell'Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato massimo di 70x50 con durata massima di 5 giorni.

15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.

18. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 23 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 24 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 60 del presente Regolamento.

Articolo 25 - Riduzione del canone

La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 26 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 26 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Occhiobello e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 27 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 28 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina:

- a) i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, sia delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, sia delle aree di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività,

assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

- b) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime;
- c) la misura della tariffa;
- d) le modalità ed i termini per il pagamento;
- e) le agevolazioni e le esenzioni.

Articolo 29 - Tipologie di occupazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 comma 6 lett. c), le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
- b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 30 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nell'atto autorizzativo;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

2. Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in

tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 31 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda motivata volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. Agli esercenti attività commerciali fronteggianti le aree pubbliche, l'occupazione delle stesse aree è accordata con preferenza sugli altri richiedenti. Fermo restando il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si deve estendere oltre 4 metri dal fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee, diverse da quelle disciplinate dal successivo articolo deve essere inoltrata con un anticipo di:

- almeno 10 giorni lavorativi, se non sia necessario adottare provvedimento di modifica dell'ordinaria viabilità (di cui al combinato disposto degli artt. 7/1° lettera a, 6/1°-2°-4° Cds), a titolo meramente esemplificativo: istituzione di divieti, obblighi, sensi unici alternati, chiusura strade etc. prima della data di effettuazione del cantiere / deposito,
- almeno 15 giorni lavorativi in caso contrario.
- in ogni caso il termine utile per il rilascio del provvedimento si rimanda all'art. 2 comma 2 della Legge 241/90.

Esclusivamente:

- all'Ufficio Protocollo ai sensi ed effetti del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, del DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, articolo 18-bis della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 16 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo;
- o con le modalità di cui al D.P.R. 160/2010

assolvendo l'imposta di bollo di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. La domanda di cui al comma precedente deve essere altresì corredata da uno schema planimetrico della zona con indicazione:

1. - dell'area che si intende occupare, specificandone le dimensioni e l'ubicazione dei numeri civici;
2. - della larghezza della carreggiata e di eventuali corsie;
3. - della presenza di eventuali marciapiedi, aree di carico e scarico, aree riservate alla sosta dei disabili, passi carrai, accessi che possano interferire con l'occupazione;

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

8. L'istanza verrà istruita in ogni sua parte dall'Ufficio di Polizia Amministrativa con eventuale acquisizione di pareri da parte degli uffici competenti.

Articolo 32 - Opere di depositi e cantieri stradali ex artt. 21 e 27/2° cds

1. Fermo restando quanto disposto al presente Capo IV, per quanto non diversamente di seguito disposto, nel caso in cui si renda necessario autorizzare opere, depositi e cantieri stradali, su area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2/1° Cds), od aperta al pubblico transito, dovendosi in tal caso far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua fattuale destinazione, esistendo una situazione di accesso di un numero indiscriminato ed indeterminato di persone che sia giuridicamente lecita, di modo da equipararsi ad un'area pubblica; la relativa istanza andrà presentata all'Ufficio di Polizia Amministrativa nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 31 comma 4.

2. Non è ammessa l'istanza per conto altrui se non corredata da mandato scritto a mente degli artt. 1703 e seguenti del Cod. Civ., l'istanza andrà presentata dal committente o dalla Ditta esecutrice dei lavori; laddove se il committente non coincide con l'esecutore dei lavori, ai sensi ed effetti dell'art. 6/2° della legge 689/91 è da ritenersi responsabile in solido per eventuali violazioni di quest'ultimo.

3. L'istanza verrà istruita in ogni sua parte dall'Ufficio di Polizia Amministrativa, in particolare con l'acquisizione da parte dello stesso di:

- eventuale permesso allo scavo da parte del competente Ufficio Area 4 Gestione del Territorio;
- eventuale nulla osta scritto dell'Ufficio Area 4 Gestione del Territorio afferente la portata delle strade in caso di Veicoli operativi di cantiere di massa complessiva a pieno carico, intesa come massa legale desunta dalla carta di circolazione, superiore a 3,5 t.;
- eventuale permesso afferente la circolazione di Veicolo operativo di cantiere eccezionale (art. 14/1° del D.P.R. 495/92), ai sensi ed effetti dell'art. 10 del D.Lvo 285/92 e s.m.i. (di seguito per brevità denominato Cds), con particolare riguardo a Veicolo classificato o classificabile mezzo d'opera di cui all'art. 54/1° lettera n) del Cds, anche al fine del rilascio di autorizzazione in deroga alla circolazione sulle strade comunali gravate da divieto di circolazione per massa di cui all'art. 117 del D.P.R. 495/92 citato;
- copia leggibile della carta di circolazione di ciascun veicolo operativo di cantiere;

- una chiara planimetria dell'area interessata che definisca in maniera inequivocabile l'area da gravarsi con inibizione della sosta e/o della circolazione, o comunque soggetta a modifica dell'ordinaria viabilità; in difetto l'istanza sarà improcedibile. Dalla planimetria si dovrà evincere in particolare la larghezza della carreggiata, di eventuali corsie, la presenza di marciapiedi, aree di carico scarico, aree riservate alla sosta di disabili, passi carrai, accessi, che possano interferire con il cantiere stradale;

- eventuale nulla osta dell'Ente proprietario della strada ex art. 7/1° del Cds in caso di provvedimenti di modifica dell'ordinaria viabilità che vadano ad incidere su strade extra comunali poste, anche solo per il tratto interessato, in centro abitato.

4. L'autorizzazione vale per i soli tempi espressamente previsti dalla stessa e non è prorogabile, la prosecuzione del cantiere / deposito oltre i tempi autorizzati è soggetta a nuova autorizzazione, previa istanza da presentarsi nei modi e nei tempi di cui al comma 1 dell'art. Precedente.

5. L'emanazione di eventuale provvedimento di modifica della viabilità ordinaria ai sensi del combinato disposto degli art. 6 e 7 del Cds spetta all'Ente proprietario della strada così come definito nel comma 1° dell'art. precedente, e dovrà essere richiesto dall'Ufficio di Polizia amministrativa, corredato con l'istanza completa, assunta a protocollo o recepita nei modi di cui al D.P.R. 160/2010, dopo che sia stata assolta l'imposta di bollo, e con ogni richiamato necessario allegato, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, anche ai fini del rispetto dei tempi minimi di posizionamento della necessaria segnaletica di cui all'art. 6/4° lettera f) del Cds nonché del termine ultimo di cui al citato REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI per l'emanazione dell'autorizzazione; significando che in ogni caso in cui si renda necessario un provvedimento di modifica dell'ordinaria viabilità che per ragioni tecniche o procedurali non possa essere emanato, l'istanza andrà denegata.

6. Per il termine di rilascio è fatto rimando all'art. 2 comma 2 della Legge 241/90 ss.mm.ii..

7. Salvo eccezioni approvate preventivamente per iscritto del competente Ufficio Area 4 Gestione del Territorio, la fornitura e la posa in opera della segnaletica prescritta a termini degli artt. 30 e 43 del D.P.R. 495/92 è a carico dell'istante e/o di chi materialmente impianterà il cantiere e/o attuerà il deposito. Le caratteristiche tecniche della segnaletica dovranno essere conformi al disposto degli artt. 172 e seguenti del citato D.P.R. 495/92. Le superfici rifrangenti dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. Con decreto del 31/03/1995; in particolare l'istante dovrà attenersi tassativamente al disposto dell'art. 79 del D.P.R. 495/92 comma 5° e seguenti. Le relative prescrizioni saranno dettagliatamente imposte nell'autorizzazione, eventualmente con apposita addenda tecnica. I segnali di divieto di sosta dovranno essere collocati con anticipo di almeno 48 ore rispetto all'inizio della loro validità temporale da parte dell'istante, con obbligo da parte dello stesso di tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Amministrativa, in caso di possessori di pec per il tramite esclusivo della stessa. Nei casi in cui la segnaletica non sia conforme alle prescrizioni del presente comma non si farà luogo ad eventuali rimozioni.

8. Le istanze incomplete, intempestive o irrituali sono improcedibili.

9. Sarà l'Ufficio di Polizia Amministrativa a curare la trasmissione dell'Autorizzazione di ogni altro atto correlato all'istante, o nella denegata ipotesi il relativo atto.

10. Sarà l'Ufficio di Polizia Amministrativa a trasmettere all'ufficio Tributi o al concessionario l'autorizzazione per gli eventuali aspetti fiscali.

11. In caso di provvedimento di viabilità ad alto impatto anche in ordine alla tipologia della strada interessata, sarà l'Ufficio di Polizia Amministrativa a dare opportuna comunicazione al servizio 118, ai V.V.F., alle Ditte bus che effettuano servizio pubblico e che abbiano linee il cui percorso ricada nell'area interessata, alla locale Stazione CC, necessariamente a mezzo pec ai sensi ed effetti del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. Le comunicazioni pec con la prova dell'avvenuta consegna andranno trasmesse per conoscenza alla Polizia Locale in via telematica.

12. L'autorizzazione dovrà contenere l'esplicito avvertimento che la stessa deve essere tenuta in copia nel luogo dei lavori ex art. 27/10° cds e da presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12 Cds

13. Nei casi di cui all'art. 30/7° del D.P.R. 495/92, segnatamente "per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza", l'emergenza e/o urgenza dovrà essere attestata da un tecnico abilitato. I relativi provvedimenti saranno adottati dal Capo Area 6, o in sua assenza dal responsabile Area 4 Gestione del Territorio e dovranno essere trasmessi ai sensi ed effetti del comma 11° del presente articolo.

Articolo 33 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) divieto di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali e punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino;
- c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- e) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 34 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 33, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 35 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 33, comma 1, lettera e), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 36 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 37 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili. Il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

2. Salvo quando disposto dal precedente articolo 32 le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

2. Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00

3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.

5. Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

6. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

7. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Detti coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni potranno essere modificati per le annualità successive a quella di approvazione del presente Regolamento con

delibera di Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 39 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella tabella allegato B.

Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 41 - Distributori di carburante

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 38 comma 3 del presente regolamento.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

Articolo 42 - Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 43 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone è l'area complessiva individuata dal provvedimento autorizzativo.

Articolo 44 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione nonché dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai

tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 45 - Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del C.d.S., sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato apposito cartello di divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a 20 annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

5. Qualora il passo carraio sia comune e dia accesso a immobili appartenenti a proprietari diversi, il canone sarà corrisposto dal soggetto referente con diritto di rivalsa sugli altri proprietari ovvero, in mancanza, su richiesta dei soggetti interessati, sarà applicato il criterio della rotazione annuale dei soggetti passivi avendo riguardo alla progressione numerica del numero civico/lettera. Il soggetto individuato secondo il suddetto criterio di rotazione, sarà ritenuto unico responsabile per il pagamento del canone per l'anno di sua competenza.

Articolo 46 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

4. In caso di occupazione relativa al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 47 – Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni permanenti:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale;
- c) per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- e) per gli accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale e per una superficie massima di 10 metri la tariffa è ridotta del 90 per cento qualora venga rilasciato dall'Amministrazione Comunale agli aventi diritto l'apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- f) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta del 90 per cento;

2. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni temporanee:

- a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
- c) per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni e fino a un mese la tariffa è ridotta del 30 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate dal successivo capo V per presente regolamento;
- d) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate dal successivo capo V del presente regolamento.
- e) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- f) sono ridotte del 95 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 lettera i); *
- g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Rientrano in tale fattispecie anche le occupazioni realizzate per la potatura alberi;
- h) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta del 80 per cento;
- i) per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo la tariffa è ridotta del 60 per cento;

j) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente da Comune e da questo appositamente attrezzati la tariffa è ridotta del 30 per cento.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni e le esposizioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere e le cassette postali per l'imbustazione;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;*
- h) le occupazioni di cui all'art. 44 comma 4 richieste per interventi da eseguirsi per conto dell'Amministrazione comunale e per interventi da realizzare con carattere d'urgenza.
- i) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante effettuate in occasione delle fiere patronali e carnevale di Occhiobello e Santa Maria Maddalena organizzate da associazioni locali iscritte nel relativo Albo comunale e patrocinate dal comune di Occhiobello;
- l) le occupazioni realizzate dalle attività commerciali con strutture porta biciclette. *

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 49 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori ad euro 250,00 è ammesso il versamento in 3 rate di pari importo entro la scadenze del 30 Aprile, 31 Luglio e 31 ottobre. Per l'anno 2021, il Canone annuo, ovvero la prima rata, va corrisposto entro il 30 giugno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per importi superiori ad euro 3.000 è ammesso il versamento in due rate di pari importo: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di occupazione.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

CAPO V- CANONE MERCATALE

Articolo 50 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o/e comunque nella disponibilità del Comune. Il canone di cui al presente Capo si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Le concessioni di suolo pubblico di cui al presente Capo sono a titolo oneroso, salvo diversa ed esplicita disposizione.

4. Lo svolgimento dei mercati settimanali, dei mercati tematici, o del commercio su area pubblica in occasione di fiere/sagre/manifestazioni è disciplinato dal Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/09/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento comunale di svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24/11/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Regolamento del mercato agricolo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 10/09/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni.

6. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a due ore, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

Articolo 51 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16/09/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli altri provvedimenti di cui al precedente articolo 50 comma 4.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente in materia nonché in caso di affitto di azienda; in tal fattispecie il proprietario è obbligato in solido con l'affittuario al pagamento del canone.

3. Per i posteggi di cui agli atti istitutivi dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

Articolo 53 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:

- a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.

2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche", Allegato A, al presente Regolamento, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base di cui ai successivi commi 5 e 6, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando i coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nel prospetto delle tariffe approvate. I coefficienti di correzione della tariffa sono modificati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiore al 25% della tariffa base.

4. Per l'anno 2021 i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di TOSAP se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

5. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00

6. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di OCCHIOBELLO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard/mq*
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

7. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.

8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.

9. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55.

10. Per le occupazioni nei mercati con durata annua superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata presente nell'allegato B) del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55.

11. Le riduzioni di cui ai commi 9 e 10 sono cumulabili tra di loro.

12. Per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto sulla superficie complessiva occupata dai posteggi, pari a mq. 900, come individuata nella planimetria allegata alla delibera di C.C. n. 84 del 22/12/2015, applicando la specifica tariffa coefficientata indicata nella Tabella Allegato B), tenuto conto delle presenze di cui al successivo articolo 54.

* Emendato con delibera di approvazione di C.C. n. del

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone Mercatale l'anno solare è convenzionalmente stabilito in:

- 48 settimane per il mercato del mercoledì di Santa Maria Maddalena;
- 42 settimane per il mercato del sabato di Occhiobello;
- 10 mesi per i mercati periodici tematici con cadenza mensile;
- 240 giorni per i posteggi isolati nn. 1 e 2 di via Eridania.

2. Le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quanto già previsto, comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera.

3. Le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali, giorni in cui è previsto il mercato, sono incluse nel canone.

4. L'importo del Canone Mercatale, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 55 - Esenzioni

E' esente dal canone il mercato destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

Articolo 56 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 57 - Versamento del canone

1. Il pagamento del canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere effettuato in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00, se superiore è consentito il versamento in rate anticipate di pari importo scadenti il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Per l'anno 2021, il Canone Mercatale, ovvero la prima rata, va corrisposto entro il 30 giugno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio il versamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
In deroga a quanto sopra, l'Ufficio Tributi o il concessionario, sulla base delle presenze comunicate successivamente al compimento di ciascun trimestre dall'Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa, provvede a notificare, all'indirizzo di residenza/sede legale del soggetto passivo, anche con raccomandata R.R., richiesta di pagamento con l'indicazione del canone mercatale dovuto e le modalità di determinazione dello stesso nonché il termine di 30 giorni dalla notifica quale scadenza per il versamento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo comma "
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Con deliberazione della Giunta Municipale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 58 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 59 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni e abusive, o ad esse equiparate, e per esposizione pubblicitaria abusiva di cui al successivo Articolo 58 mediante notifica ai debitori dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 29/12/2019 n. 160 con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso, come previsto dall'articolo 15 del vigente regolamento delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. n. 32 del 30/09/2020.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del Regolamento comunale delle entrate che tiene conto dei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 60 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni, comprese le quelle mercatali, e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effet-

tuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del C.d.S..

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione pubblicitaria abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del C.d.S., conseguenziale all'abuso.

Articolo 61 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta, nella misura graduata nel successivo comma 2 oltre a interessi, calcolati a giorno al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza fino alla data del pagamento compresa

2. In caso di ritardo:

- entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29%:
- dopo due anni una sanzione del 5%.

3. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1 comma 792, della Legge n. 160/2019.

Articolo 63 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, aumentato di due punti come disposto dall'articolo 22 del vigente regolamento delle entrate comunali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giornaliera.

Articolo 64 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 65 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

Allegato A) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone unico e del canone mercatale, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 zone
2. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla zona 1.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 3 è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla zona 1.

RIENTRANO NELLA ZONA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:

CENTRO SANTA MARIA MADDALENA

- Via IV Novembre
- Vicolo 7 Fratelli Cervi
- Via A. Costa
- Vicolo A. De Gasperi
- Via A. Einstein
- Via A. Fei
- Vicolo A. Fleming
- Via A. Frank
- Vicolo A. Garibaldi
- Via A. Gramsci
- Via A. Moro
- Via A. Volta
- Via Anna Magnani
- Via Antonio De Curtis – Totò
- Via Antonio Segni
- Via B. Buozzi
- Via Bassa
- Via Bologna
- Via Bolzano
- Via C. Battisti
- Via C. Marchesi
- Via C. Nanetti
- Via Dei Gerani
- Via Dei Pini
- Via Dei Pioppi
- Via Dei Tigli
- Via Del Ciclamino
- Via Del Cinema Italiano

- Vicolo Del Lavoro
- Piazza Della Chiesa
- Via Della Costituzione
- Piazza Della Resistenza
- Viale Della Stazione
- Via Delle Gardenie
- Vicolo Delle Istituzioni
- Via Delle Rose
- Via Dell'unità d'Italia
- Via Don Minzoni
- Via Don Primo Mazzolari
- Corso E. Berlinguer
- Via E. Curiel
- Vicolo E. De Amicis
- Via E. De Filippo
- Vicolo E. Fermi
- Via E. Mattei
- Via E. Tosarello
- Via Enrico De Nicola
- Via Eridiana (da Via Nazionale all'incrocio con Via S. D'Acquisto)
- Via F.lli Grimm
- Via F. Turati
- Vicolo Federico Fellini
- Via Ferruccio Parri
- Vicolo Fiesole
- Via G. Amendola
- Via G. Brodolini
- Via G. Carducci
- Via G. Di Vittorio
- Via G. Falcone
- Vicolo G. Galilei
- Via G. Garibaldi
- Via G. Lorca
- Piazza G. Mameli
- Via G. Rodari
- Via G. Tasso
- Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa
- Via Gian Maria Volontè
- Via Giovanni Gronchi
- Vicolo Giovanni Spadolini
- Via Giulietta Masina
- Via Giulio Pastore
- Via Giuseppe Dossetti

- Vicolo Giuseppe Saragat
- Via Gorizia
- Via I. Calvino
- Via I° Maggio
- Via Indipendenza
- Via J.F. Kennedy
- Via L. Galvani
- Via L. Lama
- Via Luchino Visconti
- Via M. Di Marzabotto
- Vicolo M. Di Villamarzana
- Via M. L. King
- Via M. Sereni
- Via Maestri Del Lavoro
- Piazza Maggiore
- Via Marcello Mastroianni
- Vicolo Massimo Troisi
- Vicolo Nanni Loy
- Via Nazionale (dal ponte fiume Po' all'incrocio con Via Pepoli)
- Via Nuova
- Via Ospedale
- Vicolo P. Borsellino
- Via P. Gobetti
- Via P. Neruda
- Via P. Togliatti
- Via Papa Giovanni XXII
- Via Pepoli (da Via Nazionale all'incrocio con Via P.S. Mattarella)
- Via Piave
- Via Pier Paolo Pasolini
- Via Pier Santi Mattarella
- Via Risorgimento
- Via R. Morandi
- Vicolo Roberto Rossellini
- Via S. Allende
- Via S. D'Acquisto
- Via Sandro Pertini
- Via Sergio Leone
- Vicolo Silvana Mangano
- Via Torino
- Vi Trento
- Via Trieste
- Vicolo Ugo La Malfa
- Via Ugo Tognazzi

- Vicolo Vittorio De Sica
- Via Degli Alpini
- Via Prof. Francesco Pellegrini
- Via Ivo Segantini
- Via Ermes Dal Vecchio
- Via Chiara Natalini
- Via Eliseo De Tomas
- Via Della Pace
- P.tta Padre Pio
- Via Alberto Viaro
- Via Roberto Moretto detto Icaro
- Via Antonio Guariento
- Via Walter Vertuani
- Via G. De Chirico
- Via Marie Curie
- Via Maria Montessori
- Via M. K. Gandhi
- Via A. Meucci
- Via L. Merlin
- Via S. Freud
- Via Michelangelo
- Via Raffaello
- Via G. Tiepolo
- Via P. Picasso
- Via Madre Teresa Di Calcutta
- Via Caravaggio
- Via A. Palladio
- Via Renato Guttuso
- Via Tiziano Vecellio
- Via Giuseppe Impastato
- Via Antonio Canova

CENTRO OCCHIOBELLO

- Via A. Vivaldi
- Via Arena
- Vicolo Boldini
- Via Canazei
- Vicolo Degli Estensi
- Vicolo Dei Bersaglieri
- Piazzetta Dei Donatori di Sangue
- Vicolo Del Teatro
- Via Della Giavarda
- Via Della Repubblica

- Vicolo Dello Sport
- Villaggio Edison
- Via F. Cavallotti (da incrocio Via Verdi all'incrocio con Via Giavarda)
- Vicolo Ferrara
- Via Fiesso (da Via Cavallotti a incrocio Via Eridiana)
- Viale G. D'Arezzo
- Via G. Donizetti
- Via G. Frescobaldi
- Via G. Marconi (da incrocio Via Cavallotti alla sommità arginale)
- Piazza G. Mazzini
- Via G. Puccini
- Via G. Rossini
- Via G. Verdi
- Via Gurzone (da Via Fiesso a Via Eridiana)
- Vicolo L. Ariosto
- Via L. Da Vinci
- Via L. Einaudi
- Via N. Badaloni
- Via P. Nenni
- Via Padova
- Via Roma
- Via Roma 2° tronco
- Via Savonarola
- Via U. Terracini
- Vicolo Venezia
- Via Dott. Alberti Italo
- Via Don Giuseppe Fogagnolo
- Via Dott. Angelo Prearo
- Via Don Pino Puglisi
- Via Dott. Faccioli Renzo Giuliano
- Via Angiolino Zampini
- Via Dott. Egidio Carbonin
- Via Maestre Boccafoglia
- Via Parisina Munerati

RIENTRANO NELLA ZONA 2 le seguenti strade ed aree pubbliche:

OCCHIOBELLO E SANTA MARIA MADDALENA

- Via Boccalara
- Via Del Commercio
- Via Del Progresso
- Via Dell'Artigianato
- Via Dell'Economia

- Via Dell'Industria
- Via Della Tecnica
- Via Delle Officine
- Via Delle Scienze
- Via Eridiana (da incrocio Via S. D'Acquisto a incrocio Via Chiavica)
- Via Nazionale (da incrocio Via Pepoli fino al confine di Canaro)
- Via Piacentina (da incrocio Via Eridiana alla fine)
- Piazza Mennecey
- Via Essonne
- Via Francia
- Via Gran Bretagna
- Via Germania
- Via Europa
- Via Dell'Informatica
- Via Della Meccanica
- Via Del Sapere
- Via Della Ricerca
- Via Della Giustizia
- Via Dell'Archivio

RIENTRANO NELLA ZONA 3 le seguenti strade ed aree pubbliche:

SANTA MARIA MADDALENA

- Via 14 Novembre
- Via 25 Aprile
- Via Argine Po'
- Via Baccanazza
- Via Cavriane
- Via Malcantone
- Via Pepoli (dall'incrocio con Via P.S. Mattarella al confine con Canaro)
- Sommità arginale (da via Vallice al confine con Canaro)
- Sommità arginale (da via Malcantone al confine con Stienta)

OCCHIOBELLO

- Via Chiavica
- Piazza Della Libertà
- Via Eridania (da incrocio con Via Chiavica al confine con Stienta)
- Via F. Cavallotti (da Via Giavarda alla fine)
- Via Fiesso (da Via Eridania al confine con Fiesso Umbertino)
- Piazza G. Matteotti
- Via G. Marconi (dalla sommità arginale alla<<<<<<<< fine)
- Via Giaretta
- Via Giovecca

- Via Gurzone (da Via Eridania alla fine)
- Via Livelli
- Via Motta
- Via Palazzi
- Via Poazzo Inferiore
- Via Poazzo Superiore
- Via Don Ettore Padovan

Allegato B)

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - COMUNE DI OCCHIOBELLO

CLASSE DI APPARTENENZA: IV

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019	40,00 €
---	---------

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA NORMALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m²	0,340	13,50 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²	0,410	16,50 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²	0,620	24,75 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m²	0,830	33,00 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m²	0,680	27,00 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²	0,830	33,00 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²	1,030	41,25 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m²	1,240	49,50 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m²	0,340	13,50 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²	0,410	16,50 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²	0,620	24,75 €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m²	0,830	33,00 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio fino ad 1,00 mq	0,430	17,00 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio oltre 1,00 mq	0,500	20,00 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui fino ad 1,00 mq	0,850	34,00 €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui oltre 1,00 mq	1,000	40,00 €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generica	0,555	22,21 €	0,416	16,66 €	0,389	15,55 €
Occupazione spazi soprastanti il suolo	0,183	7,33 €	0,137	5,50 €	0,128	5,13 €
Occupazione spazi sottostanti il suolo	0,250	10,00 €	0,188	7,50 €	0,175	7,00 €
Tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,167	6,66 €	0,125	5,00 €	0,117	4,66 €
Passi carrabili costruiti da privati	0,278	11,11 €	0,208	8,33 €	0,194	7,77 €
Accessi carrabili o pedonali posti a filo del manto stradale per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi	0,056	2,22 €	0,042	1,67 €	0,039	1,55 €
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	0,167	6,66 €	0,125	5,00 €	0,117	4,66 €
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati	0,056	2,22 €	0,042	1,67 €	0,039	1,55 €
Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico (Canone commisurato alla superficie del posto assegnato)	0,555	22,21 €	0,416	16,66 €	0,389	15,55 €
Occupazione con distributori automatici di tabacchi	0,387	15,49 €	0,284	11,36 €	0,194	7,74 €
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	0,555	22,21 €	0,416	16,66 €	0,389	15,55 €
Serbatoi di carburante con capacità fino a 3.000 litri	0,981	39,25 €	0,646	25,82 €	0,387	15,49 €
Serbatoi di carburante con capacità oltre 3.000 litri (aumento di 1/4 per ogni 1000 litri o frazione)	0,245	9,81 €	0,161	6,46 €	0,097	3,87 €
Occupazione con cavi e condutture servizi pubblica utilità	1,50 € ad utenza con un minimo di € 800,00					

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:	0,70 €
--	---------------

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA NORMALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 mq	0,070	0,05 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq	0,100	0,07 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	0,150	0,11 €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 mq	0,200	0,14 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 mq	0,140	0,10 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq	0,200	0,14 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	0,250	0,18 €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 mq	0,300	0,21 €
Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa al giorno per i primi 30 gg)	4,290	3,00 €
Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa al giorno dopo i primi 30 gg)	2,140	1,50 €
Pubblicità effettuata con aeromobili	71,430	50,00 €
Pubblicità effettuata con palloni frenati	35,710	25,00 €
Volantinaggio	4,290	3,00 €
Locandine	0,070	0,05 €
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	11,430	8,00 €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze fino a 5,50 mq	1,570	1,10 €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze da 5,51 mq a 8,50 mq	2,360	1,65 €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze oltre 8,50 mq	3,140	2,20 €
Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,160	0,11 €
Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,240	0,17 €
Diritti di urgenza	42,860	30,00 €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generico	0,843	€ 0,590	0,632	0,443	0,590	0,413
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo	0,337	€ 0,236	0,253	0,177	0,236	0,165
Occupazione per lavori l'esercizio dell'attività edilizia	0,421	€ 0,295	0,316	0,221	0,295	0,207
Occupazione con tende e simili	0,253	€ 0,177	0,190	0,133	0,177	0,124
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune	0,590	€ 0,413	0,443	0,310	0,413	0,289
Occupazione effettuata da ambulant non titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex TARIG) già coefficientata per un tempo di occupazione pari o superiore a 5 ore. Per durate inferiori la tariffa sarà proporzionata al tempo effettivo di occupazione con arrotondamento per eccesso	0,540	€ 0,378	0,405	0,284	0,378	0,265
Occupazione effettuata da ambulant non titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa ex TARIG) già coefficientata per un tempo di occupazione pari o superiore a 5 ore. Per durate inferiori la tariffa sarà proporzionata al tempo effettivo di occupazione con arrotondamento per eccesso	0,480	€ 0,336	0,360	0,252	0,336	0,235
Occupazione effettuata da ambulant titolari di posto fisso - generi alimentari (compresa ex TARIG)	0,500	€ 0,350	0,375	0,263	0,350	0,245
Occupazione effettuata da ambulant titolari di posto fisso - beni durevoli (compresa ex TARIG)	0,380	€ 0,266	0,285	0,200	0,266	0,186
Occupazione effettuata da ambulant titolari di posto fisso - fori (compresa ex TARIG)	0,525	€ 0,368	0,394	0,276	0,368	0,257
Occupazione effettuata da ambulant - generi alimentari (area mercatale Via Eridania)	0,000	€ 0,000	0,214	0,150	0,000	0,000
Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 47 co. 2 lett. "F" Reg.)	0,042	€ 0,030	0,032	0,022	0,030	0,021
Occupazioni con mercati tematici (art. 53 co. 12 Reg.)	0,000	€ 0,000	0,037	0,026	0,000	0,000
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose	0,169	€ 0,118	0,126	0,089	0,118	0,083
Occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno	1,011	€ 0,708	0,759	0,531	0,708	0,496